

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 del Reg. Data 29-06-21

**Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO AREA DI PROPRIETA'
DELL'ENTE. ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di giugno alle ore 17:00, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale di Scheggino si é riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

=====

DOTTORI FABIO	SINDACO	P
ERESIA GIAMPIERO	ASSESSORE COMUNALE	P
MERCANTINI STEFANIA	ASSESSORE COMUNALE	P

=====

Assume la presidenza DOTTORI FABIO in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario del Comune ROBERTA ISIDORI

Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare in ordine all'oggetto.

=====

LA GIUNTA COMUNALE

REMESSO che l'Amministrazione comunale deve rientrare in possesso di un'area di proprietà, detenuta illegittimamente da un soggetto terzo, oggetto di contenzioso, conferendo il relativo incarico di patrocinio legale ad un avvocato abilitato;

DATO ATTO che i fatti che hanno dato origine al suddetto contenzioso sono già noti e sono stati in parte già trattati dall'Avv. M. Marcucci, del Foro di Spoleto che ha rappresentato e assistito l'Ente nel giudizio dinanzi al TAR Umbria promosso nei confronti del Comune di Scheggino con ricorso notificato in data 30.03.2021, prot. 1518, per chiedere per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare del Bando di gara avente ad oggetto l'assegnazione in affitto di un terreno di proprietà comunale, datato 5 gennaio 2021, pubblicato in data 7 gennaio 2021;

VISTO il parere dell'Avv. M. Marcucci, inoltrato con nota prot. n. 2811 del 28.06.2021;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Scheggino non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D. Lgs. n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.";
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n.50/2016.

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale, di avviare un procedimento per il recupero dell'area conferendo il relativo incarico di patrocinio legale ad un avvocato abilitato;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto - sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

VISTA la sentenza nella causa C-264/18, ove la Corte di Giustizia Ue si è espressa ritenendo che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

RILEVATO che in relazione all'affidamento dell'incarico di che trattasi:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento

all'amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;

b) con il presente atto viene attestata l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, atteso che l'attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati, per la quale nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell'organico comunale è in grado di corrispondere, per assenza della necessaria qualificazione professionale;

c) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;

RITENUTO per i motivi sopra indicati necessario, altresì, stipulare apposita convenzione di assistenza e patrocinio legale con il professionista esterno che verrà individuato, al fine di stabilire l'oggetto, le modalità ed il corrispettivo dell'incarico;

VISTO il D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato nr. 2 (all. 4/2), in materia di spese per incarichi legali;

VISTO lo schema di convenzione allegata e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 19 dello Statuto comunale il quale stabilisce che il Sindaco "... rappresenta l'ente in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore e convenuto";

RITENUTO di deliberare con urgenza;

VISTI:

- il D. Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 19 dello Statuto comunale.
- 3) Di dare mandato al Responsabile dell'area Tecnica di acquisire idonei preventivi di spesa utili a conferire ad un avvocato abilitato, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trascritti, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa.
- 4) Di approvare l'allegato schema di convenzione e di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica alla relativa sottoscrizione.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

=====

Parere favorevole di regolarità tecnica:
Il Segretario comunale
Dott.ssa Roberta Isidori

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

OGGETTO: DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE DEL
COMUNE DI COMUNE DI SCHEGGINO NEL GIUDIZIO

ART. 1

PARTI INTERESSATE

Committente: Comune di Comune di Scheggino, Piazza Carlo Alberto n. 48
rappresentato da

Professionista: Avvocato con studio legale in ubicato in
via/piazza n.

ART. 2

OGGETTO DELL' INCARICO

In riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. del
avente

ad oggetto e alla
determinazione n. del di affidamento dell'incarico per

. Il Professionista incaricato potrà richiedere al Committente tutti gli
elementi, notizie ed indagini che riterrà utili e necessari per l'espletamento della
sua attività.

ART. 3

PRESTAZIONI ED IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista dovrà prioritariamente provvedere alle seguenti mansioni:

Il Professionista si impegna a svolgere il compito affidatogli secondo le
normative specifiche vigenti al momento del conferimento dell'incarico ed ogni
altra normativa afferente alla fattispecie dell'incarico in affidamento.

Il Professionista provvederà ad espletare le mansioni affidate entro i termini
previsti dalle scadenze processuali.

ART. 4

ELABORATI FORNITI DAL PROFESSIONISTA

Il Professionista è tenuto a produrre:

ART. 5

COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

Per le prestazioni di cui all'oggetto, il compenso spettante al Professionista è
stabilito in Euro

comprensivo di IVA e contributi previdenziali, che verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura in forma elettronica e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Servizio successivamente alla conclusione del procedimento.

E' fatta salva la facoltà del professionista incaricato di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 20% del compenso spettante.

Il pagamento del compenso avverrà entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della fattura in forma elettronica di cui sopra.

ART.6

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Nel caso il professionista non espleti le mansioni affidate rispettando i termini processuali gli verrà applicata una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine.

Con particolare riferimento al rispetto del termine per la costituzione in giudizio verrà applicata una penale pari all'intero ammontare dell'incarico ed in aggiunta verranno richiesti i danni nella misura che sarà quantificata.

In tal caso il Comune inoltre con determina del Responsabile del Servizio stabilirà la revoca dell'incarico.

ART. 7

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

L'Avvocato incaricato specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova Applicazione la garanzia assicurativa di cui alla polizza n.

stipulata con

E' facoltà del Comune di Scheggino, in conformità ai principi dell'ordinamento, revocare l'incarico professionale, fatti salvi i diritti maturati dall'Avvocato incaricato.

ART. 8

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune.

L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 9 DIVERGENZE

Eventuali divergenze sorte tra l'Amministrazione Committente ed il Professionista circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre in via bonaria saranno deferite al foro competente di Verona.

ART.10 INCOMPATIBILITA'

Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità

professionale; che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

ART.11

OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze nonché all'andamento dell'istruzione probatoria o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa comunque almeno una volta l'anno entro il 31/ gennaio al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso contestualmente all'approvazione del rendiconto di esercizio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ART.13

ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista si impegna a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti.

In caso di sentenza sfavorevole per il Comune, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.

Il professionista, inoltre, si impegna a curare, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte sia stata condannata. Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza del professionista; in caso di studi associati o pluralità di professionisti, il corrispettivo sarà comunque sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese in ordine alla predetta incombenza.

ART. 12 VALIDITÀ

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data dell'atto di conferimento dell'incarico e viene redatto sotto forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso .

Comune di Scheggino,

Il Professionista

Il rappresentante dell'Ente

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to DOTTORI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 23-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 23-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

(x) E' stata affissa all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal 23-07-21 al 07-08-21 per 15 giorni consecutivi al Prot. N. 374 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

(x) E' stata trasmessa con lettera n. 3289, in data 23-07-21 , ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 03-08-2021

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000));

() dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ROBERTA ISIDORI

=====